

Corso di aggiornamento professionale sul tema

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI: RUOLO E RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI NELLE COMMISSIONI DI GARA

Risposte del prof. Greco a quesiti sui Consorzi Stabili che fanno riferimento principalmente agli art. 34, 36 e 90 del D.Lgs 163 avanzati dagli iscritti al Corso.

Quesito:

I tre soggetti fondatori (obbligatori) di un Consorzio Stabile devono aver necessariamente operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni affinché si possa costituire un consorzio stabile?

Risposta:

Sì, in base all'art. 90 del Codice, i tre soggetti che costituiscono il minimo per poter formare un consorzio stabile devono avere i requisiti di esperienza pregressa ivi indicati.

Quesito:

Se tre soggetti che operano nel settore dei servizi di ingegneria e architettura da un periodo di tempo non inferiore a cinque anni fondano un Consorzio Stabile, si possono aggregare a questo, in qualità di nuovi consorziati, altre società (o altri soggetti ammessi) che abbiano meno di 5 anni di anzianità nel settore dei servizi di ingegneria e architettura?

Risposta:

A mio avviso, potrebbe essere legittima l'adesione al consorzio stabile, in cui tre consorziati possiedano i predetti requisiti (e quindi sia rispettato quel "minimo" sopra indicato), di altri consorziati sforniti degli stessi: la questione è incerta sul piano normativo, ma secondo me la risposta positiva potrebbe discendere da un'applicazione analogica del principio della c.d. cooptazione prevista per i r.t.i. dall'art. 95, comma 4, d.P.R. nr. 554/99.

Quesito:

Possono far parte dei Consorzi Stabili figure professionali abilitate all'esecuzione di lavori pubblici quali: liberi professionisti singoli; studi professionali; associazioni di liberi professionisti? In caso di risposta positiva questi possono avere meno di 5 anni di anzianità?

Risposta:

Non è in alcun modo consentito che ai consorzi stabili partecipino i soggetti da Lei indicati: infatti, secondo l'art. 90 deve trattarsi necessariamente di società di ingegneria o di architettura, mentre quanto alla figura generale del consorzio stabile dal combinato disposto degli artt. 34 e 36 si evince che deve trattarsi necessariamente almeno di imprenditori (o meglio di "operatori economici").

Quesito:

Qualora un consorziato decidesse di non prendere parte ad una gara cui il Consorzio Stabile intende partecipare, i requisiti che il Consorzio può presentare possono tener conto anche di quelli della consorziata esclusa o devono essere solo quelli relativi ai consorziati partecipanti? In altre parole: i requisiti del Consorzio Stabile sono sempre gli stessi al variare del numero dei consorziati partecipanti oppure variano con questi ultimi?

Risposta:

L'ultima domanda non mi è chiarissima: il problema non sussiste, giacché la norma prevede tranquillamente che il consorzio stabile in sede di gara possa indicare solo taluno dei consorziati come esecutore dei lavori (e quindi lasciarne esclusi altri), e che malgrado ciò possa avvalersi dei requisiti di tutti i consorziati (compresi quelli non indicati). Diversa ovviamente è la situazione qualora il consorziato esca dal consorzio, ma non mi sembra fosse questo il caso a cui si riferiva la domanda.